

Febbraio  
1906

Atto Costitu-  
tivo della Rurale  
Cattolica Cassa di

Corpo di Reno  
7. Febbraio 1906

Reg.<sup>to</sup> Govi Dr. Onesto  
Notaio in  
Cento

Carabinieri del Moro e del Follegio Via Rizzoli 18-B

Magazzini per l'ingrosso Via Galliera 6



Del Reg. <sup>no</sup> Gen. <sup>le</sup> N. 6635 <sub>4193</sub> Del Fasc. <sup>le</sup> N. 2798

NOTAIO  
CENTO

- Atto costitutivo della Cassa rurale di prestiti del  
Corpo di Reno (Società cooperativa in nome  
collettivo) -

- Regnando Vittorio Emanuele III<sup>e</sup>  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
Re d'Italia.

- Questo giorno sette Febbraio millenovecento  
sei (7 Febbraio 1906), nella città di Cento, e nello  
studio di me Notaro in via Stuarisio, Casa  
propria C. N. 14 -

- Avanti di me Cav. Dottor Onesto Govi  
regio Notaro residente nella città di Cento ed iscritto  
al Consiglio notarile di Ferrara, ed in presenza dei  
signori Chiari Umberto fu Pietro, nato e domiciliato  
a Cento, negoziante, e Bonora Antonio fu Giuseppe,  
nato a Castel d'Argile e domiciliato a Cento im-  
piegato, testi noti, idonei e richiesti, sono perso-  
nalmente comparso: -

1<sup>o</sup>: L'illustrissimo e reverendissimo signor Don  
Enrico Resca fu Vincenzo -

2<sup>o</sup>: Il molto reverendo Don Giovanni Dava  
fu Antonio -

3<sup>o</sup>: Sirani Giovanni fu Francesco -

4<sup>o</sup>: Bonzagni Raffaele fu Pietro -



- 5° Bonzagni Giuseppe fu Pietro \_\_\_\_\_
- 6° Guidetti Gaetano di Giuseppe \_\_\_\_\_
- 7° Soluzzi Luigi di Giuseppe \_\_\_\_\_
- 8° Govoni Giovanni fu Antonio \_\_\_\_\_
- 9° Balboni Luigi fu Pietro \_\_\_\_\_
- 10° Balboni Giuseppe fu Pietro \_\_\_\_\_
- 11° Balboni Giovanni fu Sebastiano \_\_\_\_\_
- 12° Guernelli Riccardo fu Luigi \_\_\_\_\_
- 13° Zanarini Vincenzo fu Antonio \_\_\_\_\_
- 14° Terioli Luciano fu Angelo \_\_\_\_\_

- tutti nati e domiciliati in Corpo di Sesto, meno il  
fr. Don Pescara che è nato a Buoncompagni, il fr. Don Nava  
che è nativo del comune di Modena, Zanarini  
che è originario di Pieve di Cento, Soluzzi, Govoni e Bal-  
boni Giovanni originari di Senaroggia, di condizio-  
ne sacerdoti i due primi e possidenti gli altri;  
tutti dotati di capacità giuridica, e da me  
personalmente conosciuti \_\_\_\_\_

- I quali mi hanno richiesto di ricevere il presente  
atto, m'è cui dichiarano di costituire fra loro una  
Società in nome collettivo, sotto la denominazio-  
ne di Casso federale di Prestiti di Corpo di Sesto,  
Società cooperativa in nome collettivo -

- La quale Società si propone lo scopo e verrà  
regolata dalle discipline contenute nello statuto che,



quale parte integrante di quest'atto, firmato dalle Parti qui appresso delegate e da me Notaro, si unisce all'atto stesso, dopo averne data lettura e riportata ne la sua plenaria approvazione.

- Per tutto quanto non sia altrimenti disposto nell'annesso statuto, le parti si rimettono alle disposizioni del vigente codice di commercio, dichiarando poi di voler derogare al disposto dell'articolo 177 del codice stesso, come ne è fatta loro facoltà dal successivo articolo 221.

- I signori intervenuti, a norma dell'art. 43 della legge notarile, delegando alla firma dell'inserto statuto, i signori Avvocate Don Resca e Perani Giovanni.

- Il signor Don Enrico Resca suddetto viene poi incaricato di provvedere alla pubblicazione di legge del presente atto costitutivo ed annesso statuto a senso degli articoli 90-93-95 e 220 del suddetto codice.

- Si conviene in fine dai signori Costituenti che compiute le pratiche per la legale costituzione della Società, il prefato signor Don Enrico Resca convocherà entro un mese l'assemblea generale per deliberare quanto sarà del caso, e per procedere alle nomine delle cariche sociali.

A Forlì 11/11/1881



- Io di' che ho fatto rogito costante di un foglio scritto da persona di mia fiducia in pagine tre e poche linee della quarta, che ho letto, in presenza dei testi, ai signori Comparenti, e che, previa conferma, viene firmato come segue \_\_\_\_\_

- Firmati - G. Enrico Besa - D. Nava Giovanni - Giovanni Pirani - Raffaele Bonzagni - Bonzagni Giuseppe - Guidetti Gaetano - Poluzzi Luigi - Govoni Giovanni - Balboni Luigi - Balboni <sup>Rosa</sup> Giuseppe - Balboni Giovanni - Guernelli Riccardo - Zanarini Vincenzo - Ferioli Luciano - Chiari Umberto Teste - Bonora Antonio Teste  
Io Dottor Onesto Govi Notaro rogato

\_\_\_\_\_ Allegato Unico \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Statuto \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ I: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Costituzione, scopo, durata della Società \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Art. 1: \_\_\_\_\_

- E' costituita una società cooperativa in nome collettivo col titolo "Cassa Rurale di Credito di Corpo di Reno (Ferrara)", \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Art. 2: \_\_\_\_\_

- La Società ha per scopo il miglioramento religioso, morale ed economico dei suoi soci, mediante



atti commerciali, escluso qualunque fine  
politico

Art. 3°

La Società avrà la durata di 99 anni dalla data  
dell'atto costitutivo, con facoltà di prorogarsi.

II°

Soci

Art. 4°

Possono far parte della Società soltanto persone giuri-  
dicamente capaci, che offrono la garanzia dell'one-  
stà e moralità individuale, che siano schiettamente  
cristiane, che siano iscritte nei registri della popo-  
lazione della parrocchia di Corpo di Reus vi tenga-  
no frequente dimora, o vi abbiano relazione d'affari  
e sappiano scrivere il loro nome e cognome,  
che non facciano parte ad altre Società a re-  
sponsabilità illimitata.

Giov. Not.

Art. 5°

La qualità di socio si perde per morte, per rinun-  
cia, per cessazione di residenza o di relazione d'affari,  
o per esclusione, ogni qual volta il socio non ottempe-  
rasse allo statuto ed ai regolamenti sociali, o  
si facesse perseguitare in giudizio per obbliga-  
zioni contratte colla Società, ed altrimenti se  
si rendesse indegno di appartenervi.



## Art. 6°

- I soci hanno diritto: \_\_\_\_\_

- a/ di ottenere prestiti nei modi determinati dal presente statuto e dai regolamenti sociali; -
- b/ di collocare denaro nella cassa sociale; -
- c/ di vigilare e sindacare le operazioni della Società; -
- d/ di prender parte e votare nelle assemblee generali esclusa la rappresentanza. -

## Art. 7°

- I soci sono obbligati: \_\_\_\_\_

- a/ di rispondere con tutti i loro averi ed in parti eguali e solidariamente rispetto ai terzi delle obbligazioni passive della Società; \_\_\_\_\_
- b/ di osservare lo statuto ed i regolamenti sociali; -
- c/ di intervenire alle assemblee e coadiuvare il buon andamento della Società; \_\_\_\_\_
- d/ di versare una quota sociale del valore di ita. due lire una al momento della sottoscrizione del libro soci \_\_\_\_\_

## III°

### Capitale Sociale

## Art. 8°

- Il capitale sociale è formato: \_\_\_\_\_

- a/ dalle quote versate dai soci; \_\_\_\_\_
- b/ dal fondo di riserva \_\_\_\_\_



## Art. 9°

- Gli utili netti saranno devoluti al fondo di riserva.
- Quando però questo fondo sia aumentato così da esser sufficiente ai bisogni della Società, l'Amministrazione ne dovrà erogare i frutti ad un'opera cattolica a scelta dell'assemblea.

## Art. 10

- Ove la Società si sciogliesse, il capitale sociale dovrà essere devoluto ad un'opera cattolica a scelta dell'assemblea.

## IV°

### Organi

## Art. 11°

- Organi della Società sono:
  - a) L'Assemblea dei soci;
  - b) La Presidenza;
  - c) La Commissione di Indirizzo;
  - d) Gli Impiegati;

## Art. 12°

- L'assemblea generale si riunisce ordinariamente una volta per stagione; straordinariamente ogni qual volta lo creda opportuno la Presidenza, o ne sia fatta regolare domanda da un decimo dei soci.



questioni dei soci colla presidenza o fra di loro; di de-  
liberare sui prestiti concessi dalla Presidenza ad  
alcuno dei membri della stessa; d'approvare i re-  
golamenti interni della Società.

Art. 17°

Degli impiegati il cassiere ed il contabile (2) sono det-  
ti dall'assemblea, gli altri dalla Presidenza.

Art. 18°

Tutte le cariche sono gratuite, solo agli impiegati  
l'assemblea potrà fissare una retribuzione.

V°

## Amministrazione

Art. 19°

I mezzi pecuniari della Società si riuniscono  
mediante il capitale sociale e prestiti passivi, de-  
positi, solidariamente garantiti.

Art. 20°

Spetta all'assemblea fissare ogni anno la somma  
totale massima dei prestiti passivi che può la Presidenza  
contrarre in nome e per conto della Società, ed il  
credito che la stessa può concedere ad un socio,  
e fissare il saggio d'interesse da pagarsi dai  
soci per i prestiti loro concessi.

Art. 21°

La Società si riserva il diritto di richiedere il



pagamento di tutto il prestito senza tener conto della scadenza

a) se i prestiti passivi fossero denunciati in massa;  
b) se il socio debitore o i suoi malefadori venissero in circostanze tali da infirmare la sicurezza del prestito concesso

#### Art. 22

La Società s'interdice ogni affare aleatorio, ed i prestiti concessi devono essere garantiti da i poteri, pegno o malleveria

#### Art. 23

Il socio richiedente deve dichiarare lo scopo della domanda, e qualora devolvesse ad altro scopo il capitale ottenuto, la Presidenza dovrà esigerne al più presto la restituzione

#### Art. 24

Trattandosi di un fittaiuolo, questi dovrà ottenere dal proprio locatore dichiarazioni di riconferma del credito, e di non valersi a pregiudizio della Società del privilegio, di cui all'articolo 1958 del codice civile

### VI

#### Disposizioni diverse

#### Art. 25

Gli atti sociali saranno pubblicati nel



Art. 13°

- La Presidenza è composta di 7 membri: un presidente che dura in carica due anni, un vice presidente e 5 consiglieri che sono rinnovati per metà ogni anno -

- I membri del Consiglio sono esonerati dal dar cauzione -

- L'assemblea si convoca mediante avviso pubblicato affisso alla sede della Società contenente l'indicazione dell'ordine del giorno e mediante avviso ai soci -

- L'assemblea dei soci un ora dopo la convocazione delibererà qualunque sia il numero dei soci -

Art. 14°

- La Società è rappresentata giudizialmente e stragiudizialmente dal presidente -

In sua mancanza sarà sostituito dal vice presidente -

Art. 15°

- La sottoscrizione degli atti e contratti ha forza obbligatoria per la Società, se fatta dal Presidente o dal vice Presidente insieme a due consiglieri -

Art. 16°

- La Commissione di sindacato è composta di un capo sindaco, di due sindaci e di due supplenti -

- Oltre le attribuzioni loro fissate dalla legge, è di loro attribuzione intervenire come arbitri nelle



giornale *L'Avvenire*, di Bologna, ed in altri  
giornali a scelta della Presidenza \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Art. 26: \_\_\_\_\_

Non si potrà mai modificare lo scopo della Società.  
\_\_\_\_\_ Art. 27: \_\_\_\_\_

- Ogni modificazione al presente statuto, escluso  
lo scopo, deve essere approvata almeno da due ter-  
zi di tutti i soci \_\_\_\_\_

- Firmati = Don Enrico Resca - Giovanni  
Pirani - Chiari Umberto Teste - Bonora  
Antonio Teste - O. Govi Notaro \_\_\_\_\_

- Registrato a Pesto li 13 Febbraio 1906 al  
Mod. I: Vol. 37 N.º 186 foglio 101

- Gratis per disposizione di legge -

- Il Rievitore firt. C. Diomedi

\_\_\_\_\_ Lento 3 marzo 1906 \_\_\_\_\_

- In conformità dell'originale, che rila-  
scia al m.º Don Enrico Resca \_\_\_\_\_

In fede Dott. Augusto Govi Notaro \_\_\_\_\_

